



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO
ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO E DELLE SEDI
A.A. 2016/2017
Università Telematica GUGLIELMO MARCONI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, individua, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" ed, in particolare, l'art. 11 comma 1, secondo il quale l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea e delle attività formative è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", con particolare riferimento agli articoli 5 relativo alla delega al Governo in materia di interventi per la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, e 6 attinente alle convenzioni tra atenei e enti di ricerca aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di professori e ricercatori;

VISTO il decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, afferente alla "Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri";

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2014, recante "Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e, in particolare, l'art. 9, comma 2 il quale prevede che, con apposite deliberazioni, le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, e il comma 3 il quale dispone che l'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 aprile 2001, relativo alla "Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza" emanato in attuazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2003, n. 98, recante "criteri e procedure di accreditamento dei corsi di

studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, 509";

VISTI i seguenti decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: a) D.M. 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale" e successive modificazioni e integrazioni; b) D.M. 16 marzo 2007 riguardante "Determinazione delle classi di lauree universitarie" e successive modificazioni e integrazioni; c) D.M. 25 novembre 2005 recante "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza", come modificato dal D.M. 5 aprile 2007; d) D.M. 19 febbraio 2009, relativo alla "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie"; e) D.M. 8 gennaio 2009, concernente "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie"; f) D.I. 2 marzo 2011, recante "Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02".

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" e, in particolare, l'art. 2 commi 138, 141 e 142;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, concernente "Regolamento sulla struttura e sul funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47, riguardante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6 comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, adeguamenti e integrazione al D.M. 30 gennaio 2013, n.47";

VISTO il Decreto Ministeriale n.194 del 27 marzo 2015, concernente i requisiti di docenza nelle Università statali e non statali;

VISTO il Decreto Ministeriale n.168 del 2016, che ha in parte modificato il suddetto Decreto Ministeriale 194;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, recante la definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013/2015;

VISTO il parere espresso dall'ANVUR in data 25 maggio 2016 relativo all'accREDITAMENTO dei corsi di studio e delle relative sedi dell'Università Telematica GUGLIELMO MARCONI;

DECRETA

Art.1

E' confermato per l'a.a. 2016/2017 l'accREDITAMENTO iniziale per i corsi di studio dell'Università Telematica GUGLIELMO MARCONI già accREDITATI nell'anno accademico precedente di seguito elencati:

L-7	Ingegneria civile - ROMA
L-8	Ingegneria informatica - ROMA
L-9	Ingegneria industriale - ROMA
L-10	Lettere - ROMA

L-14	Scienze dei servizi giuridici - ROMA
L-19	Scienze dell'educazione e della formazione - ROMA
L-24	Scienze e tecniche psicologiche - ROMA
L-33	Scienze economiche - ROMA
L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali - ROMA
LM-14	Filologia e letterature moderne - ROMA
LM-23	Ingegneria civile - ROMA
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare - ROMA
LM-32	Ingegneria informatica - ROMA
LM-33	Ingegneria industriale - ROMA
LM-38	Lingue moderne per la comunicazione internazionale - ROMA
LM-51	Psicologia - ROMA
LM-56	Scienze dell'economia - ROMA
LM-62	Scienze politiche - ROMA
LM-85	Pedagogia - ROMA
LMG/01	Giurisprudenza - ROMA

Art.2

Sono approvate le integrazioni del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università Telematica GUGLIELMO MARCONI per quanto riguarda le istituzioni/modificazioni relative ai suddetti corsi di studio. Il Magnifico Rettore dell'Università Telematica GUGLIELMO MARCONI provvederà ad emanare con proprio decreto le citate integrazioni al Regolamento didattico di Ateneo.

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini